



REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

Composta da:

Dott.ssa Maria Sechi

presidente

Dott.ssa Emanuela Cugusi

consigliere relatrice

Dott.ssa Maria Isabella Delitala

consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al numero 329 del ruolo generali degli affari civili contenziosi per l'anno 2020 promosso da:

CERAMICA MEDITERRANEA S.p.A. (C.F.01946210927 – P.IVA: 02470600921) in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Guspini (CA) Zona Industriale SS 126 Km. 95, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Simonetta Buontempi del foro di Modena e dall'avv. Andrea Talloru del foro di Cagliari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari Via G.B. Tuveri n. 118;

ATTRICE


META VENTURES S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Luigi Amati, con sede in Roma, Viale Umberto Tupini n. 116, P.Iva 01344390552 elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Angelico n. 78 presso e nello studio degli Avv.ti Maria Grazia Elisabetta Trabucco e dell'Avv. Fabiana Fiorani che la rappresentano, assistono e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

MAZOHL BERNHARD, in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Soci della Ceramica Mediterranea spa residente a (39022) Lagundo (BZ) Via Plars di Sopra n. 13 – C.F.: MZHBNH59S25E412A;

CONVENUTO CONTUMACE





ANCA NICOLETA DORDEA, in qualità di Segretario dell'Assemblea dei Soci della Ceramica Mediterranea spa domiciliata presso Interplan srl/Interplan GMBH, con sede in (39011) Lana (BZ) Zona Industriale n.11/4, C.F.: DRDNNC78D61Z129W;

CONVENUTA CONTUMACE

INTERPLAN SRL / INTERPLAN GMBH, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in (39011) Lana (BZ) Zona Industriale n.11/4 – C.F.: 01185940218.

CONVENUTA CONTUMACE

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attrice:

“Premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e ragione;

- Accertato l'interesse all'impugnativa, nonostante la spontanea esecuzione del lodo arbitrale per la salvaguardia degli interessi societari, accertata la fondatezza dei motivi esposti annullarsi le decisioni del lodo arbitrale con le quali si:

- A) Annulla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, 2° comma e 5° comma n°3 cod. civ., la delibera dell'assemblea dei soci della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18.07.2017, depositata presso il Registro delle Imprese in data 02.08.2017, relativa alla nomina di Amministratore Unico della società nella persona del Sig. Bernhard Mazohl, perché adottata non in conformità della legge.

La decisione disapplica e/o falsamente applica la norma di cui all'art.2377 cc invocata;

- C) Annulla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, 2° comma e 5° comma n°3 cod. civ., il capo della delibera dell'assemblea dei soci della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18.07.2017, depositata presso il Registro delle Imprese in data 02.08.2017, relativo alla determinazione dei compensi dei Sindaci del nuovo Collegio Sindacale della Società, perché deliberato non in conformità della legge.

Il Collegio si è espresso ultra petitum in quanto, nelle conclusioni Meta Ventures, non c'è traccia di tale domanda

- G) Dichiara parzialmente compensate tra la Meta Ventures S.r.l. e la Ceramica Mediterranea S.p.A. le spese per il funzionamento del collegio arbitrale (che liquida nella complessiva somma di € 62.708,00 -euro sessantaduemilasettecentootto/00 -di cui € 208,00 -euro duecentootto/00 -per spese e € 62.500,00 -euro sessantaduemilacinquecento/00 -per compensi degli Arbitri, oltre accessori di legge), ponendo la misura di 1/3 a carico della Meta Ventures S.r.l. e quella di 2/3 a carico della Ceramica Mediterranea S.p.A., condannando quest'ultima alla rifusione in favore della





Meta Ventures S.r.l., che ha interamente anticipato i predetti compensi, della somma di € 41.666,00 (euro quarantunomilaseicentossantasei/00) oltre accessori di legge.

- H) Compensa nella misura di 1/3 tra le parti costituite in giudizio le spese, competenze ed accessori di legge per l'attività defensionale, condannando la Ceramica Mediterranea S.p.A. a pagare in favore della Meta Ventures S.r.l. gli ulteriori 2/3, che liquida nella somma di € 13.000,00 (euro tredicimila/00) per competenze, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Con distrazione delle competenze ed accessori in favore dei difensori della Meta Ventures S.r.l. in conformità della loro richiesta.

La decisione disapplica e/o falsamente applica il principio soccombenza valorizzando, ai fini della ripartizione delle spese, un comportamento nella indisponibilità di Ceramica Mediterranea e privo degli effetti giuridici richiamati dal Collegio.

Per l'effetto dichiararsi la validità della nomina dell'Amministratore Unico di Ceramica Mediterranea nella persona di Bernhard Mazohl e della determinazione del compenso del Collegio Sindacale (e del revisore dei conti).

Cessata la materia del contendere in relazione alla nomina (e la determinazione dei compensi) e del revisore dei conti;

- Ritenersi, in ogni caso, nullo l'intero procedimento arbitrale, quale risultante dagli atti ed in riferimento alle decisioni prese, perché viola il principio del contraddittorio e il principio di prova. - Con vittoria di spese e compenso d'avvocato".

Nell'interesse della convenuta:

"- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'Atto di citazione in appello datato

18.09.2020 della Ceramica Mediterranea SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348-bis c.p.c., non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta;

- Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 04.05.2020, dal collegio arbitrale costituito dagli avv.ti Massimo Frongia, Maria

Gabriella Boero, Andrea Cornaglia, Gabriella Massacci, Marco Fanni, Patrizia Francesca Orsini e

Giampaolo Manca, per le ragioni riportate nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;

- nel merito, qualora l'impugnazione non venga dichiarata inammissibile, disattesa ogni contraria richiesta, deduzione e produzione, respingere integralmente tutte le domande di declaratoria di nullità del Lodo Arbitrale datato 04.05.2020 formulate dalla Ceramica Mediterranea SpA in





quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto ed, in ogni caso, non provate, e per l'effetto confermare le statuizioni del lodo arbitrale del 04.05.2020;

- Emanare ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge.

- in ogni caso condannare parte avversa al pagamento delle spese processuali di questo giudizio, anche sotto il profilo del novellato art. 96 c.p.c., con distrazione in favore degli avvocati antistatari.

- In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria della nullità del Lodo Arbitrale datato 04.05.2020, di conseguente decisione da parte di codesta Ill.ma Corte del merito della controversia e/o di rinvio innanzi al Collegio Arbitrale, si richiamano sin d'ora le conclusioni tutte rassegnate nella espletata procedura arbitrale, con ogni più ampia riserva di ulteriormente formulare


domande, dedurre, controdedurre e articolare mezzi istruttori.”

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con memoria introduttiva del giudizio arbitrale del 6. 6.2019, depositata il 10. 6.2019, la Meta Ventures S.r.l. espose che :

- in data 30 novembre 2011, l'assemblea straordinaria della Ceramica Mediterranea S.p.A. aveva deliberato l'aumento del capitale sociale da € 8.223.940,00 ad € 9.723.940,00, finalizzato a consentire l'ingresso di Meta Ventures S.r.l. nella sua compagine sociale;
- che, al tempo dei fatti per cui veniva introdotta la procedura arbitrale, il capitale sociale della Ceramica Mediterranea S.p.A. era detenuto dai seguenti soci: Interplan S.r.l./Interplan GMBH, proprietaria di n. 4.827.906 azioni, pari al 43,01% del capitale sociale; Meta Ventures S.r.l. proprietaria di n. 3.000.000, pari al 26,73% del capitale sociale; Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. proprietaria di n. 2.000.000,00 azioni, pari al 17,82% del capitale sociale; Elephant S.r.l. in liquidazione proprietaria di n. 8 00.000,00 azioni, pari al 7,13% del capitale sociale; Borghi Angelo, proprietario di n. 596.034 azioni, pari al 5,31% del capitale sociale;
- il capitale sociale della Interplan, socio di maggioranza relativa (oltre che uno dei clienti principali della CERMED in termini di fatturato), era detenuto da Bernhard Mazohl, per una quota del valore di € 10.296,00 pari al 99% del capitale e da Fabian Mazohl, per una quota del valore di € 104,00 pari all'1% del capitale. Detta società era amministrata dallo stesso Bernhard Mazohl;
- in data 18 luglio 2017 si era tenuta l'assemblea ordinaria della CERMED, caratterizzata dal seguente ordine del giorno: *“Lettura Bilancio al 31 dicembre 2016 e della relazione sulla gestione; lettura della relazione del Collegio Sindacale; lettura della relazione del Collegio Sindacale; approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016; nomina dell'Organo di*





Amministrazione e del Collegio Sindacale; varie ed eventuali”, alla quale avevano partecipato la Interplan e la MV e che era stata presieduta da Bernhard Mazohl, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre le funzioni di segretario erano state assunte da Anca Nicoleta Dordea, dipendente dell’Interplan;

- a seguito della presa visione del verbale dell’assemblea, inviato in bozza alla MV, nella persona di Roberto Bonanni, e depositato presso il competente registro delle Imprese, la MV aveva contestato la palese non conformità a quanto discusso e deliberato in sede di assemblea. Le contestazioni erano state altresì espresse a mezzo della lettera inviata in data 10.08.2017 a Bernhard Mazohl e ad Anca Nicoleta Dordea, con la quale era stata domandata la rettifica dello stato delle cose, ponendo altresì in luce che:

- a) l’assemblea non aveva mai deliberato la nomina dell’amministratore unico: la MV si era riservata di verificare le previsioni del patti parasociali, ai sensi dei quali essa aveva la facoltà di designare un Consigliere e un Sindaco, a fronte dell’ecceputa scadenza degli stessi; a seguito di ciò, nessuna richiesta di votare in merito alla nomina dell’amministratore unico era stata formulata all’Assemblea dei soci, contrariamente a quanto risultava dalla e-mail contenente la bozza del verbale;
- b) nel verbale erano assenti le motivazioni addotte verbalmente in assemblea dal Mazohl a sostegno della propria nomina ad amministratore unico;
- c) nessuno dei preventivi dei professionisti proposti per la nomina dei componenti dell’organo di controllo era stato esibito o era comunque pervenuto alla società; nessuna discussione e deliberazione era stata svolta in sede di Assemblea in merito ai compensi dell’organo di controllo e del revisore legale;
- d) la nomina del revisore legale non era prevista dall’ordine del giorno dell’assemblea;
- e) non era stata espletata la procedura prevista all’art. 13 del D. Lgs. N. 39/2010, ai sensi del quale *“l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti [...]”*.

Tanto esposto in fatto, la ricorrente MV, allegando la presenza della clausola compromissoria, contenuta all’art. 25 dello statuto della CERMED, contenente la devoluzione a un collegio arbitrale, tra l’altro, delle controversie *“aventi per oggetto la validità delle delibere assembleari”*, in ragione della quale era stato attivato il procedimento innanzi al Collegio arbitrale, sostenne, in diritto:

- l’invalidità della delibera di nomina dell’amministratore unico, con *prorogatio* del consiglio di amministrazione in scadenza, sul presupposto che, nel corso dell’assemblea in discorso, dopo che il Presidente Mazohl aveva proposto la sua nomina ad Amministratore Unico, nessuna votazione si era mai effettivamente svolta per il legittimo conferimento della carica



- amministrativa, allo stesso attribuita sulla base di un verbale che falsamente aveva riportato una maggioranza in verità mai formatasi perché non chiamata a votare sul punto;
- la conseguente responsabilità sia del Presidente dell'assemblea della CERMED che del Segretario della stessa e una conseguente condanna della società convenuta e dei detti ultimi due soggetti al risarcimento dei danni patiti dalla MV;
 - l'invalidità della delibera di nomina del nuovo collegio sindacale e del revisore legale, con *prorogatio* del collegio sindacale in scadenza;
 - l'illegittimità della nomina dei nuovi sindaci, avvenuta sulla base di un'unica lista di professionisti proposta dal Presidente dell'assemblea (ed espressione della volontà del socio di maggioranza Interplan), in violazione del diritto dei soci di minoranza di ottenere l'elezione di un proprio candidato quale componente effettivo (ex art. 148, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998) e nel perseguimento di interessi particolari, non coincidenti con quello della CERMED;
 - l'invalidità dell'asserita deliberazione della retribuzione dei sindaci, non approvata specificamente dall'assemblea, in violazione dell'art. 2402 c.c. Invero, in assenza di alcun cenno alla determinazione dello stipendio dei sindaci nel corso dell'adunanza assembleare, quanto riportato nel verbale aveva costituito un'illegittima aggiunta *ex post* di un fatto mai verificatosi nella realtà;
 - l'invalidità della deliberazione relativa alla nomina del revisore legale e del relativo compenso, in assenza di alcuna previsione in tal senso all'ordine del giorno, oltre che dello svolgimento di alcuna votazione nell'ambito dell'adunanza assembleare, nonostante la competenza a deliberare in tal senso fosse devoluta, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, all'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.

In ragione di quanto allegato, la MV rassegnò le seguenti conclusioni:

“A. accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque l'invalidità, sub specie di nullità e/o annullabilità, della apparente deliberazione dell'assemblea della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18 luglio 2017, depositata presso il competente Registro delle Imprese in data 2 agosto 2017, in tutti i suoi capi, avente ad oggetto la nomina alla carica di Amministratore Unico della CERMED del Sig. Bernhard Mazohl, con ogni provvedimento all'uopo consequenziale e/o necessario anche in relazioni alle deliberazioni successivamente assunte dall'organo illegittimamente nominato; in entrambe le ipotesi la deliberazione assunta sarebbe assolutamente inidonea a sortire qualsiasi effetto di legge;

B. accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque l'invalidità, sub specie di nullità e/o annullabilità, della apparente deliberazione dell'assemblea della Ceramica Mediterranea S.p.A..





del 18 luglio 2017, depositata presso il competente Registro delle Imprese in data 2 agosto 2017, in tutti i suoi capi, avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale della CERMED, con ogni provvedimento all'uopo consequenziale e/o necessario anche relativamente agli atti e provvedimenti adottati dal collegio sindacale in carica; in entrambe le ipotesi la deliberazione assunta sarebbe assolutamente inidonea a sortire qualsiasi effetto di legge;

C. accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque l'invalidità, sub specie di nullità e/o annullabilità, della apparente deliberazione dell'assemblea della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18 luglio 2017, depositata presso il competente Registro delle Imprese in data 2 agosto 2017, in tutti i suoi capi, avente ad oggetto la nomina del revisore legale della CERMED, con ogni provvedimento all'uopo consequenziale e/o necessario anche relativamente agli atti e provvedimenti adottati dal revisore legale in carica; in entrambe le ipotesi la deliberazione assunta sarebbe assolutamente inidonea a sortire qualsiasi effetto, lasciando del tutto immutata la situazione preesistente;

D. per tutti i motivi esposti in narrativa, condannare il sig. Bernhard Mazohl, la Sig.ra Anca Nicoleta Dordea, la soc. Interplan srl % Interplan GMBH, in persona del l.r.p.t., la Ceramica Mediterranea s.p.a., in persona del l.r.p.t., ciascuno se e per quanto risulterà di ragione, in proprio e/o in solido tra loro, al risarcimento dei danni, cagionati dalle arbitrarie ed illegittime seguenti nomine, ciascuna se del caso distintamente valutata dall'Ecc.mo Collegio adito nonchè cagionati dagli atti e/o provvedimenti derivanti dalle predette nomine, anche a tal fine ciascuna se del caso distintamente valutata dal Collegio arbitrale adito: i. nomina dell'amministratore unico nella persona del sig. Bernhard Mazohl; ii. nomina del collegio sindacale; nomina del revisore legale, nell'importo che verrà ritenuto equo e di giustizia in corso di arbitrato;

E. condannare i convenuti, ciascuno se e per quanto risulterà di ragione, in proprio e/o in solido tra loro, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio arbitrale promosso dalla Meta Ventures s.r.l."

La Ceramica Mediterranea S.p.A., costituita in giudizio a mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.7.2019, nel contestare il contenuto dell'avversa memoria, eccepì il difetto di legittimazione attiva in capo alla MV e di quella passiva in capo ai soci Interplan S.r.l., a Bernhard Mazohl e ad Anca Nicoleta Dordea e contestando, in punto di accertamento della loro pretesa responsabilità, la sussistenza di alcun presupposto contrattuale o extracontrattuale .

Invero, l'unica legittimata passiva all'arbitrato societario per le domande proposte doveva ritenersi la società che aveva adottato la delibera asseritamente viziata, ricavandosi dal verbale di assemblea il pieno rispetto sia del principio partecipativo che maggioritario, non potendo essere neppure ipotizzata alcuna responsabilità in capo al Presidente dell'assemblea del 18.07.2017 Bernhard





Mazohl (il quale non veniva citato in qualità di Amministratore Unico) e alla Segretaria Anca Nicoleta Dordea. Conseguentemente, in relazione agli stessi fu domandata l'estromissione dal procedimento.

Eccepi, inoltre, la carenza di interesse ad agire di Meta Ventures, non più titolare del diritto di gestione degli interessi del Fondo Ingenium e unicamente tenuta a organizzare l'uscita dalla società e l'inammissibilità per indeterminatezza dell'oggetto della domanda risarcitoria, in assenza della determinazione del *quantum* di danno subito.

Sostenne, altresì:

- che la proposta per il rinnovo delle cariche era stata formulata da Interplan ed esaurientemente discussa in assemblea, non sussistendo alcuna incompletezza di informazione, con pieno rispetto del principio di informazione del socio di minoranza atto a consentire la piena espressione del principio di collegialità;
- la legittimità, in conformità a quanto disposto dall'art. 16 dello statuto di Ceramica Mediterranea, della proposizione da parte di ogni socio della soluzione per il rinnovo delle cariche sociali, non potendosi nemmeno ritenere che l'ordine del giorno non contemplasse il rinnovo delle cariche in considerazione del fatto che le stesse erano giunte a scadenza triennale. A conferma di ciò, nessuna osservazione o critica circa la ritualità della proposta formulata dal socio di maggioranza relativa era stata formulata dal Collegio Sindacale in tali circostanze;
- che il socio Meta Ventures non aveva affermato nella memoria introduttiva che la verbalizzazione avesse omesso proprie dichiarazioni rilevanti ai fini della validità del deliberato, dovendosi ritenere, quindi, inesistente alcun sindacato sui nominativi proposti;
- la legittimità della proclamazione dell'amministratore unico, così come quelle dei componenti del Collegio Sindacale e il Revisore legale dei conti, stante voto favorevole di Interplan (socio di maggioranza) e nonostante quello contrario di Meta Ventures. A sostegno di ciò la resistente rammentò l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale aveva sancito la non necessità di alcuna formula sacramentale per l'espressione del voto, la sua rilevazione e la proclamazione della decisione;
- l'accettazione in sede assembleare della proposta economica già avanzata dai sindaci (e pervenuta ai soci), fatta eccezione per quella del sindaco Giorgio Corrias, il cui mandato era stato riconfermato in assenza di mutamenti di compenso;
- l'infondatezza dell'avversa impugnativa, fondata su una bozza incompleta di verbale, da rettificare nelle parti mancanti, priva di alcuna valenza probatoria e non rappresentante l'espressione di volontà assembleare;





- la validità della delibera di nomina del Revisore legale dei conti.

Pertanto, la resistente CERMED concluse nei seguenti termini:

“Per quanto dianzi esposto, pertanto, premettendo ogni più opportuna declaratoria in rito e ragione, si confida che il Collegio Arbitrale Voglia respingere, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda svolta da Meta Ventures srl nei confronti di Cermed spa nel presente arbitrato, condannando quest’ultima al ristoro delle spese anche per lite temeraria”.

Il Collegio Arbitrale, istruita la causa tramite produzioni documentali e prove testimoniali, con lodo del 4. 5.2020, ha così statuito:

- *Accertata la sussistenza dell'interesse ad agire della Meta Ventures S.r.l. in relazione alle proprie domande tendenti a vedere dichiarata la inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità della delibera del 18.07.2017, per cui è l'odierno giudizio, nonché in relazione alla domanda risarcitoria nel medesimo formulata.*
- *Accertata la legittimazione attiva in capo alla Meta Ventures S. r.l. in relazione alle domande proposte.*
- *Accertata la propria incompetenza a decidere nei confronti dei signori Bernhard Mazohl ed Anca Nicoleta Dordea a titolo personale e nelle indicate loro qualità, rispettivamente, di presidente e di segretaria dell'assemblea ordinaria della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18.07.2017 in relazione a tutte le domande nei loro confronti proposte, stante l'inopponibilità ai medesimi della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello Statuto della medesima società.*
- *Accertata la carenza di legittimazione passiva della Interplan S.r.l. in relazione alle domande di inesistenza e/o nullità e/o annullabilità della delibera del 18.07.2017 per cui è l'odierno giudizio e la sussistenza della legittimazione passiva della medesima Interplan srl in riferimento alla sola domanda di risarcimento danni svolta contro di essa dalla Meta Ventures S.r.l..*
- *A) Annulla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, 2° comma e 5° comma n°3 cod. civ., la delibera dell'assemblea dei soci della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18.07.2017, depositata presso il Registro delle Imprese in data 02.08.2017, relativa alla nomina di Amministratore Unico della società nella persona del Sig. Bernhard Mazohl, perché adottata non in conformità della legge.*



- **B)** Rigetta, perché infondata, la domanda di dichiarazione di inesistenza e/o invalidità della delibera dell'assemblea dei soci della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18.07.2017, depositata presso il Registro delle Imprese in data 02.08.2017, relativa alla nomina dei componenti del nuovo Collegio Sindacale della Società CERMED S.p.A..
- **C)** Annulla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, 2° comma e 5° comma n°3 cod. civ., il capo della delibera dell'assemblea dei soci della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18.07.2017, depositata presso il Registro delle Imprese in data 02.08.2017, relativo alla determinazione dei compensi dei Sindaci del nuovo Collegio Sindacale della Società, perché deliberato non in conformità della legge.
- **D)** Annulla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, 2° comma e 5° comma n°3 cod. civ., la delibera dell'assemblea dei soci della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18.07.2017, depositata presso il Registro delle Imprese in data 02.08.2017, afferente la nomina e i relativi compensi del Revisore Legale della Società nella persona del dr. Giovanni Fabiano, perché adottata non in conformità della legge e dello statuto sociale.
- **E)** Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della Interplan S.r.l. e della Ceramica Mediterranea S.p.A. perché infondata.
- **F)** Dichiaro la propria incompetenza a conoscere delle domande proposte dalla Meta Ventures S.r.l. nei confronti dei signori Bernhard Mazohl ed Anca Nicoleta Dordea a titolo personale e nelle indicate loro qualità, rispettivamente, di presidente e di segretaria dell'assemblea ordinaria della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18.07.2017, stante l'inopponibilità ai medesimi della clausola compromissoria contenuta nell'art. 25 dello Statuto della Ceramica Mediterranea S.p.A.
- **G)** Dichiaro parzialmente compensate tra la Meta Ventures S.r.l. e la Ceramica Mediterranea S.p.A. le spese per il funzionamento del collegio arbitrale (che liquida nella complessiva somma di € 62.708,00 euro sessantaduemilasettecentootto/00 di cui € 208,00 euro duecentotto/00 per spese e € 62.500,00 euro sessantaduemilacinquecento/00 per compensi degli Arbitri, oltre accessori di legge), ponendo la misura di 1/3 a carico della Meta Ventures S.r.l. e quella di 2/3 a carico della Ceramica Mediterranea S.p.A., condannando quest'ultima alla rifusione in favore della Meta Ventures S.r.l., che ha interamente anticipato i predetti compensi, della somma di € 41.666,00 (euro quarantunomilaseicentosessantasei/00) oltre accessori di legge.



- **H)** *Compensa nella misura di 1/3 tra le parti costituite in giudizio le spese, competenze ed accessori di legge per l'attività defensionale, condannando la Ceramica Mediterranea S.p.A. a pagare in favore della Meta Ventures S.r.l. gli ulteriori 2/3, che liquida nella somma di € 13.000,00 (euro tredicimila/00) per competenze, oltre le spese generali e gli accessori di legge.*

Con distrazione delle competenze ed accessori in favore dei difensori della Meta Ventures S.r.l. in conformità della loro richiesta.


Preliminarmente, il Collegio ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo alla Meta Ventures S.r.l. dovendosi ritenere che, in tema di annullabilità delle delibere assembleari, esso sia connaturato alla stessa qualità di socio, indipendentemente da ogni accertamento circa l'effetto che l'invalidità della delibera possa in linea ipotetica provocare, alla luce del collegamento operato dal legislatore tra la mera qualità di socio e l'interesse ad agire.

Gli arbitri hanno, poi, ritenuto che la Meta Ventures avesse interesse alla proposizione della domanda di nullità, da individuarsi nel caso di specie nella necessità di rimuovere il pregiudizio legato al fatto che gli organi nominati con la delibera impugnata non promanassero anche dalla volontà deliberativa della ricorrente, quanto solo da quella del socio di maggioranza. Ad analoghe conclusioni è pervenuto in relazione alla domanda risarcitoria.

Inoltre, è stata ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente sulla base della già accertata qualità di socia della CERMED S.p.A., in misura superiore al capitale sociale minimo richiesto *ex lege* dall'art. 2378, secondo comma, c.c. Parimenti, è stata riconosciuta la legittimazione attiva della Meta Ventures all'esperimento della domanda di risarcimento del danno, discendente dall'allegazione del danno subito dalla stessa in conseguenza dell'invalidità della delibera impugnata.

Quanto, invece, alla legittimazione passiva di Bernhard Mazohl e Anca Nicoleta Dordea, il Collegio arbitrale ha affermato la propria incompetenza a decidere in ordine alle domande di risarcimento spiegate nei loro confronti, stante l'inopponibilità agli stessi della clausola compromissoria di cui all'art. 25 dello statuto della CERMED, non sussistendo neppure una legittimazione passiva dei medesimi in relazione alle domande di annullamento della delibera, essendo legittimata a contraddire in relazione a una siffatta domanda la sola società dalla quale promana la manifestazione di volontà impugnata. Gli stessi principi hanno condotto, altresì, a ritenere che la Interplan S.r.l. non fosse dotata di legittimazione passiva in relazione alla domanda di annullamento





della delibera. Tuttavia, essa è stata considerata legittimata passiva della domanda di risarcimento dei danni sofferti.

Nel merito, il collegio arbitrale ha ritenuto le domande proposte dalla Meta Ventures S.r.l. parzialmente fondate.


In ordine alla dedotta invalidità della deliberazione assembleare del 18.7.2017 nei capi afferenti la nomina del sig. Bernhard Mezol alla carica di amministratore unico nonché la nomina del Collegio Sindacale e del revisore legale della stessa società, per non essersi mai svolte, contrariamente a quanto riportato nel verbale, le relative votazioni, gli arbitri hanno innanzitutto osservato come l'onere della prova degli assunti, ovvero la non corrispondenza alla realtà del contenuto del verbale, fosse in capo alla parte ricorrente, chiamata a dimostrare la circostanza con qualsiasi mezzo di prova (non rivestendo il verbale la forma dell'atto pubblico).

Tanto affermato, gli arbitri hanno ritenuto provata la non corrispondenza al vero del verbale oggetto di contestazione. Invero, pur ammettendo che né la legge né lo statuto imponessero formalità particolari per lo svolgimento della votazione, è stata rimarcata la necessità di una separazione ontologica e cronologica tra le fasi della discussione e della votazione.

Fermi tali presupposti, il Collegio ha accertato, sulla scorta della istruttoria svolta, che, nel caso di specie, la discussione in merito alle nomine in contestazione non era mai culminata in una espressa votazione: i testimoni Zualdi, Minelli e Bonanni, presenti per tutta la durata della riunione assembleare avevano, infatti, espressamente affermato che sulle nomine e sulla determinazione dei compensi non si era svolta alcuna votazione e che, quanto ai compensi per i sindaci, addirittura non vi fu alcuna discussione, né esibizione di alcun preventivo. Non ha consentito di sostenere altrimenti neppure la deposizione del teste Porta, parzialmente divergente dalle precedenti, ma definita dal Collegio imprecisa e perfino contraddittoria.

Inoltre, quanto all'impossibilità di riconnettere pieno valore probatorio al contenuto della bozza del verbale assembleare del 18.07.2017 e alle sue difformità rispetto alla stesura finale, il Collegio ha ritenuto che, nonostante il limitato valore probatorio, esso rappresentasse "un indice del recepimento, anche da parte del segretario verbalizzante, di una meno articolata manifestazione di volontà assembleare". A ulteriore conferma dell'assunto rilevava, inoltre, "l'anomalia rappresentata dalla p. 172 del libro dei verbali assembleari della CERMED, dalla quale, nonostante la sovrapposizione derivata dalla stampa di due testi differenti, si ricava agevolmente l'esistenza di una originaria stesura del verbale impugnato, stampata e sottoscritta senza la nomina di Bernhard Mazohl alla carica di amministratore unico."





La nomina del revisore legale, poi, oltre che irregolare per la già acclarata mancanza di votazione, non era neppure ricompresa fra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea *de qua*. La relativa designazione, inoltre, era avvenuta in spregio della procedura prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 39/2010, secondo la quale l'assemblea nomina il revisore su proposta motivata dell'organo di controllo: mentre non solo era incontestato, ma anche positivamente accertato, che tale proposta non era stata mai formulata.

Alla stregua di tali risultanze, il Collegio ha ritenuto che la delibera, esistente ma invalida, in quanto solo apparentemente adottata nel rispetto del procedimento di formazione previsto per legge, ricadesse nella generale categoria dell'annullabilità, comminata dall'art. 2377, secondo comma c.c. per tutte le delibere *“non prese in conformità della legge o dello statuto”*.


Ancora, il Collegio ha ritenuto infondate le doglianze avanzate in relazione al vizio di abuso di potere da parte del socio di maggioranza, Interplan srl ai danni della Meta Ventures srl in relazione alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, osservando come quest'ultima, a fronte di un argomento correttamente inserito all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione, non avesse neppure dedotto di aver proposto soluzioni alternative per le nomine.

Pertanto, il Collegio ha rigettato la domanda di accertamento dell'invalidità dell'intera delibera di nomina dei componenti del Collegio Sindacale (non essendovi domanda in relazione all'annullamento della delibera in parola ex art. 2377 c.c. e) non potendo ritenersi che il vizio relativo al capo della delibera assembleare riguardante la determinazione dei compensi dei sindaci fosse di portata tale da determinare l'invalidità dell'intera delibera, comportando, piuttosto, l'annullamento del solo specifico capo riguardante la determinazione dei compensi.

Parimenti, è stata ritenuta infondata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Interplan s.r.l. giacché non potrebbe attribuirsi a detta società, quanto alle nomine dell'amministratore unico e del revisore legale, alcun comportamento dannoso, in ragione del fatto che, in relazione alle stesse, Interplan non aveva neppure votato, dovendosi, quindi ritenere estranea dalla accertata differenza tra quanto riportato a verbale e quanto realmente accaduto.

Infine, il Collegio ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria spiegata nei confronti della CERMED, giacché essa avrebbe ad oggetto un danno eventuale soltanto indiretto e che investirebbe solo di riflesso la Meta Ventures S.r.l., rilevando in ogni caso che, anche a voler superare tale rilievo, le argomentazioni fornite circa i paventati danni lamentati da Meta Ventures S.r.l. nei confronti delle due società convenute, oltre che assolutamente generiche, erano rimaste mere allegazioni di parte, prive di qualsivoglia supporto probatorio. La stessa richiesta di





liquidazione del danno in via equitativa non poteva essere presa in considerazione a fronte della mancanza dei suoi presupposti, ovvero della prova dell'esistenza di un danno esattamente connotato nella sua natura e nei suoi elementi costitutivi.

Quanto alle spese del giudizio, in ragione della parziale soccombenza delle parti, gli arbitri hanno adottato la seguente regolamentazione: le spese per il funzionamento del Collegio, sono state compensate in ragione di 1/3 a carico della Meta Ventures S.r.l. e di 2/3 a carico della Ceramica Mediterranea S.p.A., in ragione del fatto che se pure la sola Meta Ventures avesse immediatamente aderito alla proposta del Collegio di contenere il numero degli arbitri (cinque anziché sette), detta società aveva indebitamente evocato in giudizio le parti private rimaste contumaci, ciò determinando una considerevole incidenza delle spese del funzionamento del Collegio; parimenti, le spese di difesa, sono state parzialmente compensate, nella medesima misura in ragione del mancato accoglimento di parte delle domande della Meta Ventures srl..

Avverso il lodo ha proposto impugnazione la Ceramica Mediterranea S.p.A. con atto di citazione tempestivamente notificato.

Si è costituita in giudizio la Meta Ventures S.r.l., con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.01.2021.

Non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, Bernhard Mazhol, Anca Nicoleta Dordea e la Interplan S.r.l, i quali devono, quindi, essere dichiarati contumaci.

La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Con il primo motivo di gravame, l'attrice eccepisce la nullità del lodo impugnato per avere lo stesso pronunciato l'annullamento della delibera del compenso agli organi di controllo in mancanza di domanda, esorbitando dai limiti delle questioni compromesse tra le parti e violando, in tal modo, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con il secondo motivo di gravame, CERMED parimenti si duole della violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il Collegio arbitrale, nel pronunciare la nullità (*rectius* annullamento) di cui ai capi A, C, D del lodo, omesso di pronunciarsi sull'intera domanda,





in tal modo impedendo il riconoscimento della parziale soccombenza di Meta Venture anche in riferimento a dette domande.

Con il terzo motivo di gravame, la CERMED lamenta la violazione o falsa applicazione da parte del Collegio arbitrale del principio di diritto espresso dall'art. 2377 c.c.- laddove è stato, erroneamente, ritenuto che l'espressione dei motivi di dissenso da parte del socio dissenziente, in assenza di proposte alternative o richieste di sospensione dei lavori assembleari, non possa costituire, seppure chiarite in modo articolato, espressione di voto contrario, dovendosi separare la fase della discussione da quella deliberativa.

Sul punto, afferma l'impugnante che l'art. 2377 c.c. non si occupa delle modalità di espressione del voto, ma richiama le regole generali che debbono, quindi, essere indagate per comprendere se, a palese espressione di volontà, possa essere attribuito valore di voto. Nel caso in esame all'assemblea vi erano due soci presenti, di cui uno, colui che detiene la maggioranza relativa, aveva proposto le cariche e sostenuto la volontà di ottenerne la nomina, esprimendo la propria volontà deliberativa in modo palese e nella incontrovertibile consapevolezza e contrarietà del socio Meta Venture.

Poichè la legge e lo statuto non prevedono alcuna formalità per la valida espressione del voto, la proclamazione del risultato da parte del Presidente dell'Assemblea doveva ritenersi del tutto valida.

Peraltro, nell'ipotesi in cui si ritenesse accertata la mancanza di espressa segnalazione al momento del voto, a norma del richiamato art. 2377 c.c. non basterebbe la mera sussistenza del vizio a determinare l'annullamento della delibera, a meno che tale vizio non superi nel concreto una particolare soglia di rilevanza sostanziale, che non sarebbe superata nel caso di specie.

Con il quarto motivo d'impugnazione, la società attrice censura la statuizione sulle spese, sia quelle di funzionamento del Collegio che quelle di difesa, a suo avviso assunta in violazione del principio della soccombenza. Meta Ventures, infatti, sarebbe ampiamente soccombente rispetto alle domande avanzate innanzi agli arbitri, e i motivi di rigetto potevano essere ricondotti alla lite temeraria (domanda in relazione alla quale il Collegio ha ommesso di pronunciare, con conseguente nullità della pronuncia).

Parimenti, avrebbe errato il Collegio nel valorizzare l'adesione della sola Meta Venture alla proposta di ridurre il numero dei componenti del Collegio a cinque, con conseguente ridimensionamento delle spese di funzionamento del Collegio; la CERMED infatti non poteva disporre dei diritti delle parti contumaci, rinunciando per loro ai diritti arbitrari.





Quanto alle spese di lite, l'appellante ribadisce come Cermed sia risultata soccombente in relazione "a sole due circostanze di mera irregolarità formale", mentre "l'iniziativa arbitrale di Meta Venture è risultata spropositata rispetto alla materia del contendere", senza che il Collegio Arbitrale si sia pronunciato sulla temerarietà della lite.

La convenuta Meta Venture contesta le censure di parte attrice, di cui eccepisce in via preliminare la carenza di interesse ad agire, essendo venuta a cessare la materia del contendere, in conseguenza della intervenuta sostituzione della delibera contestata con altra, avente effetto sanante e adottata in esecuzione del lodo impugnato. In tali circostanze, non sussisterebbe soltanto la cessazione della materia del contendere, ma anche la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.


Sempre in via preliminare, parte convenuta eccepisce l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, la quale sarebbe nella sostanza finalizzata a contestare nel merito la decisione del Collegio arbitrale, in violazione del disposto dell'art. 829 c.p.c. Inoltre, l'impugnazione difetterebbe della necessaria specificità dei motivi, non consentendo alla Corte la valutazione in ordine al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 829 c.p.c., il cui vaglio caratterizza la fase rescindente del giudizio, potendo il giudice dell'impugnazione procedere alla nuova decisione nel merito soltanto a condizione che l'impugnazione per nullità del lodo sia accolta.

Ancora, l'appellato eccepisce l'inammissibilità dei motivi di impugnazione vertenti sulla valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, trattandosi di censure non consentite nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso.

L'attrice inoltre contesta la fondatezza delle doglianze relative alla condanna dell'impugnante alle spese di funzionamento del Collegio arbitrale e alle spese di lite; quanto alle prime, deduce in via preliminare che la questione relativa alle spettanze degli arbitri non sia suscettibile d'impugnazione per mancanza di interesse delle parti, riguardando un autonomo rapporto di prestazione d'opera intellettuale resa dagli arbitri; quanto, invece, alle spese di lite, premessa la piena applicabilità al giudizio arbitrale, stante la sua pacifica natura rituale, delle giurisprudenza di legittimità in tema di regolamento delle spese di lite, la relativa doglianza sarebbe inammissibile perché attinente a decisione discrezionale degli arbitri, i quali, al pari del giudice ordinario, sono titolari di un potere di apprezzamento pieno in ordine all'entità della soccombenza, valutata in considerazione dell'esito finale della lite e nel rispetto dell'unico limite costituito dal principio per non può mai essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa.

Sarebbe, inoltre, infondata la doglianza relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla pronuncia di annullamento del capo della delibera relativo al





compenso degli organi di controllo, giacché la domanda formulata in primo grado riguarderebbe la declaratoria di invalidità della delibera “*in tutti i suoi capi*” ed essendo, uno dei detti capi, relativo proprio alla delibera di attribuzione del compenso al Collegio Sindacale.


Quanto al secondo motivo di doglianza, l'appellato allega l'assoluta genericità dello stesso, giacché non consentirebbe di comprendere a quale domanda gli arbitri non abbiano offerto risposta, così producendo il vizio di omessa pronuncia. Per altro verso, l'attrice allega la completezza della pronuncia impugnata, la quale non ha mancato di offrire risposta ad ogni richiesta avanzata.

Da ultimo, in relazione alla dedotta falsa applicazione dell'art. 2337 c.c., l'appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo di doglianza, attenendo lo stesso al merito e non rientrando nel novero delle fattispecie d'impugnazione di cui all'art. 829 c.p.c. In ogni caso, l'appellato evidenzia l'infondatezza delle avverse allegazioni, rimarcando quanto accertato dal Collegio in ordine al mancato svolgimento delle votazioni e sottolineando la distinzione cronologica e ontologica che segna il discrimine tra discussione in assemblea e votazione.

E' opportuno, *in limine*, rilevare che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale è modellato come impugnazione a critica vincolata, con duplice fase rescindente e rescissoria, nella quale il merito della controversia sottoposta all'esame degli arbitri è suscettibile di essere riconsiderato solo se il giudizio rescindente abbia esito positivo e, cioè, se venga riscontrato alcuno dei motivi di nullità normativamente indicati dall'art. 829 c.p.c. Quanto, in particolare, all'arbitrato societario, deve rammentarsi che il giudizio in ordine a una questione di validità delle delibere assembleari è impugnabile, in forza del disposto del D. lgs. 5/2003, art. 36, anche per violazioni di regole di diritto relative al merito della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 9284/2016). Resta fermo, tuttavia, il principio per il quale la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo (cfr. Cass. civ. n. 16553/2020).

Tanto premesso, occorre che l'analisi dei singoli motivi di impugnazione sia preceduta dalla valutazione in merito all'eccezione di carenza di interesse all'azione sollevata da Meta Ventures, giacché di carattere potenzialmente assorbente. Essa è fondata sul presupposto che la CERMED, a seguito dell'adozione di una delibera in sostituzione di quella annullata, sia carente di interesse all'azione e si spiega attraverso il richiamo all'orientamento della Corte di legittimità, espresso in relazione a domanda di annullamento della delibera condominiale (alla cui materia è applicabile in via analogica la disciplina dettata in ambito di società), a mente del quale “*la sostituzione della*





deliberazione assembleare impugnata con altra deliberazione conforme a legge e a statuto comporta l'inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ad agire della domanda volta a far valere l'invalidità della delibera sostituita anche quando la sostituzione della delibera impugnata con altra esente da vizi sia intervenuta dopo l'introduzione del giudizio, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo al momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione" (Cass. civ. n. 20071/2017).

Come è chiaro, la pronuncia citata fa riferimento alla circostanza in cui la sostituzione sopravvenga in pendenza di giudizio sull'annullamento, comportando un sopravvenuto difetto di interesse ad agire: in tale ipotesi, non essendo evidentemente consentito a colui che abbia già ottenuto quanto domandato in giudizio, di impegnare la giustizia in assenza della possibilità di ottenere il bene della vita domandato.

Lo stesso, a ben vedere, non può dirsi accada nell'eventualità, propria del caso di specie, in cui colui che ha dato esecuzione alla decisione impugni la stessa pur riconoscendo la cessazione della materia del contendere nel merito, giacché l'accoglimento delle doglianze può comunque condurre al mutamento della ripartizione delle spese di giustizia in aderenza al principio di soccombenza.

Ciò pare sia la prospettiva che meglio si adatta al principio da tempo enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale: *"L'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal riconoscimento - anche implicito purché inequivoco - della fondatezza della domanda"* (v., da ultimo, Cass. civ. n. 1588/2020), oltre che a quanto disposto dall'art. 2377 c.c., settimo comma, laddove è previsto che *"l'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. [...]"*, che si traduce, nel caso di specie, nell'inevitabile adozione di una delibera in sostituzione di quella annullata in forza del lodo rituale impugnato, i cui effetti sono equiparabili a quelli della sentenza giurisdizionale (cfr., *ex multis*, Cass. civ., n. 11634/2014). Non può, dunque, da ciò solo trarsi l'inibizione a impugnare per nullità il lodo del quale è stata data esecuzione, pena la frustrazione dei principi, anche costituzionali, sottesi all'impugnazione. Per quanto detto, deve ritenersi accertato l'interesse a impugnare da parte dell'attrice, finalizzata alla declaratoria di nullità del lodo, pur a fronte della cessazione della materia del contendere nel merito, in ragione del fatto che tali circostanze potrebbero, si ribadisce, condurre a una nuova valutazione di quanto emerso nel giudizio arbitrale, seppur ai soli fini della soccombenza virtuale.





Tanto premesso, l'impugnazione è in parte inammissibile e in parte infondata.

Sono, in primo luogo, inammissibili il secondo e il quarto motivo di gravame.


Segnatamente, il secondo motivo di appello è inammissibile poiché generico, ponendosi in violazione degli obblighi di specificità che sorregge il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. Sul punto, è oramai granitico l'orientamento della Suprema Corte nel ritenere che *“il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonchè per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829 c.p.c., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma”* (Cass. civ., n. 27321/2020).

È di tutta evidenza che l'insegnamento anzidetto sia disatteso dalla doglianza in esame, stante l'assoluta genericità della stessa. In particolare, l'attrice pare lamentare la violazione del principio di rispondenza tra chiesto e pronunciato (*rectius* l'omessa pronuncia), senza tuttavia specificare in relazione a quali specifiche domande non sia stata offerta risposta – non essendone agevole l'individuazione dallo scarno riferimento ai capi del dispositivo del lodo e tenuto altresì conto che non è stata proposta alcuna domanda riconvenzionale in sede di giudizio arbitrale. Non pare, infatti, opportuno spingersi a ritenere che, paradossalmente, la Cermed si dolga della mancata pronuncia rispetto a una domanda di controparte, sul presupposto – del tutto astratto, oltre che involgente una valutazione prognostica sul merito – che laddove il giudice avesse pronunciato, avrebbe rigettato la domanda.

La descritta genericità e assenza radicale di qualsivoglia argomentazione, dunque, si pone violazione dei summenzionati principi disciplinanti il regime impugnatorio, non essendo sufficiente la mera indicazione del principio di diritto che si intende violato, ma essendo altresì necessario che le argomentazioni a supporto della pretesa violazione siano intelleggibili ed esaurienti. Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della doglianza in parola, per l'estrema genericità e la scarsa intelleggibilità della stessa.

Parimenti, deve dichiararsi inammissibile il quarto motivo di impugnazione, attinente alla asserita violazione del principio della soccombenza nella determinazione delle spese di funzionamento del Collegio e le spese di lite.





Sul punto, giova rammentare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che *“nel giudizio di impugnazione del lodo, ove le parti litiganti abbiano concordato sulla natura rituale dell'arbitrato e sull'applicazione ad esso (quali parametri di valutazione dell'iter procedimentale finalizzato all'adozione dell'atto di autonomia negoziale che corrisponde alla decisione degli arbitri) delle regole processuali civili vigenti, vanno - conseguentemente - applicati anche i principi giurisprudenziali in tema di regolamento delle spese processuali. Pertanto, è immune da censure la decisione degli arbitri di identificare la parte soccombente e di compensare le spese di lite, atteso che gli stessi sono stati muniti di un potere discrezionale sindacabile solo se fondato su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti e purché non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa”* (Cass. civ., n. 3383/2004).

Dunque, il vaglio odierno non può spingersi sino a valutare le scelte discrezionali operate dagli arbitri nell'individuazione e nella graduazione della soccombenza, dovendosi invece operare un giudizio rescindente, nell'ambito del quale tale valutazione può essere oggetto di censura solo laddove connotata da manifesta illogicità o allorquando si ponga in violazione degli anzidetti principi di diritto. Non è così nel caso di specie, stante il riconoscimento della parziale soccombenza tra le parti nel giudizio arbitrale, in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande attoree, con la conseguenza che non vi è manifesta illogicità nella ripartizione delle spese, né violazione del principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.


Pertanto, la doglianza in esame deve essere dichiarata inammissibile.

Devono, a questo punto, essere analizzati il primo e il terzo motivo di impugnazione, i quali, seppur ammissibili, sono, a ben vedere, infondati.

Il primo motivo di doglianza inerisce alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato operata dal Collegio arbitrale laddove ha pronunciato l'annullamento del capo della delibera impugnata relativo al compenso dei membri del Collegio sindacale, in assenza di domanda sul punto.

Come correttamente rilevato dalla convenuta, tuttavia, la pronuncia in parola deve ritenersi rispondente a quanto domandato agli arbitri dalla Meta Ventures, la quale ha concluso nei seguenti termini: *“B. accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque l'invalidità, sub specie di nullità e/o annullabilità, della apparente deliberazione dell'assemblea della Ceramica Mediterranea S.p.A. del 18 luglio 2017, depositata presso il competente Registro delle Imprese in data 2 agosto 2017, in*





tutti i suoi capi, avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale della CERMED, con ogni provvedimento all'uopo consequenziale e/o necessario anche relativamente agli atti e provvedimenti adottati dal collegio sindacale in carica [...]”.

Non può dirsi, allora, estranea alla domanda né assunta in violazione del principio del contraddittorio la pronuncia di nullità del capo della delibera che si è pronunciata sul compenso degli arbitri, stante l'ampiezza della domanda, idonea a ricomprendere il vaglio della delibera nella sua interezza. Si segnala, peraltro, che le parti hanno adeguatamente dedotto sul punto: l'odierna attrice non si è sottratta dal contraddittorio, avendo, ad esempio, più volte allegato di aver trasmesso ai soci i preventivi dei compensi dei sindaci.

Avuto infine riguardo alla doglianza avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2377 c.c essa, deve ritenersi parimenti infondata.

Come condivisibilmente argomentato nel lodo impugnato, infatti, la deliberazione assembleare è una fattispecie a formazione progressiva, la quale consta di differenti momenti tra loro susseguenti, senza che sia necessaria alcuna formalità per la valida espressione della volontà assembleare. Tale caratteristica, tuttavia, non vale da sola a far cessare le differenze ontologiche e cronologiche tra le singole fasi che concorrono a realizzare la fattispecie in parola, con la conseguenza che non è possibile sovrapporre la discussione in assemblea alla votazione, non essendo neppure sufficiente l'espressione di un dissenso in assemblea a integrare un voto contrario.

Tale discrimine tra i diversi momenti che concorrono a realizzare la deliberazione è testimoniato dagli approdi della giurisprudenza di legittimità, che sovente hanno avuto quale presupposto l'ontologica differenza tra discussione assembleare e votazione (ne è un esempio, tra gli altri, Cass. civ. n. 14554/2008, che sancisce l'annullabilità della delibera con la quale si sia deciso di dare corso alle operazioni di voto in pendenza della discussione, presupponendo, appunto, la non identità delle fasi deliberative).

Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che il Collegio arbitrale nel pronunciare l'annullabilità della delibera avente ad oggetto la nomina dell'amministratore unico, abbia fatto corretta applicazione della regola di diritto di cui all'art. 2377 c.c .

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 e succ.mod., applicando i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale sullo scaglione di valore indeterminabile medio.





PER QUESTI MOTIVI

La Corte d'Appello di Cagliari, pronunciando sull'impugnazione del Lodo arbitrale del 4 maggio 2020, proposto da Ceramica Mediterranea S.p.A.:

- a) Rigetta l'impugnazione, con conferma integrale del lodo impugnato;
- b) Condanna la Ceramica Mediterranea S.p.A. alla rifusione in favore della Meta Ventures S.r.l. delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 8.066,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre spese forfetarie, iva e cpa;
- c) Dichiarà che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 30.5.2012 n. 115 comportanti l'obbligo del versamento da parte dell'attrice di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per tale titolo.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il 7.11.2022.

Il Consigliere relatore

(dott.ssa Emanuela Cugusi)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Sechi)

Arbitrato in Italia

